



PROVINCIA DI TERAMO

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI GESTIONE DEL CATASTO,
CERTIFICAZIONE, ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI**

Sommario

| | |
|---|----|
| TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| Art. 1 - Finalità e natura dell'attività | 4 |
| Art.2 – Definizioni e quadro normativo | 6 |
| Art. 3 - Organismo esterno | 6 |
| Art. 4 - Ambito di applicazione ed obblighi dei responsabili degli impianti termici | 7 |
| Art. 5 - Periodicità degli accertamenti e delle ispezioni | 7 |
| Art. 6 - Contributi a carico dei responsabili degli impianti termici | 7 |
| Art. 7 - Norma di salvaguardia | 8 |
| TITOLO II – CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI | 8 |
| Art. 8 - Facoltà di certificazione | 8 |
| Art. 9 - Adempimenti delle imprese di manutenzione | 9 |
| Art. 10 - Certificazione dell'impianto termico | 10 |
| Art. 11 - Definizione degli "Allegati con bollino" | 11 |
| Art.12 - Rilascio degli "Allegati con bollino" | 11 |
| Art.13 - Validità degli "Allegati con bollino" | 12 |
| Art.14 - Commutazione degli "Allegati con bollino" inutilizzati | 13 |
| Art.15 - Rimborso degli "Allegati con bollino" inutilizzati | 14 |
| Art.16 - Certificazioni non valide | 15 |
| TITOLO III - ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI | 16 |
| Art.17 - Principi generali | 16 |
| Art. 18 - Ispezioni domiciliari su impianti termici certificati | 17 |
| Art. 19 - Ispezioni domiciliari su impianti termici non certificati | 17 |
| TITOLO IV - ISPEZIONI NON EFFETTUATE | 18 |
| Art. 20 - Definizione del "diniego di accesso" e relativi contributi | 18 |
| Art. 21 - Sospensione della fornitura di combustibile | 20 |
| TITOLO V – GESTIONE DEL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI | 20 |
| Art.22 - Catasto degli impianti termici | 20 |
| Art.23 - Impianti termici di nuova installazione | 21 |
| Art.24 - Impianti termici non utilizzabili o dismessi | 21 |
| Art. 25 - Comunicazioni ai responsabili degli impianti termici ed inviti di messa a norma | 21 |
| TITOLO VI - SANZIONI | 22 |
| Art. 26 - Sanzioni a carico delle imprese di manutenzione | 22 |
| Art. 27 - Sanzioni a carico dei responsabili degli impianti termici | 22 |
| Art. 28 - Sanzioni per violazioni del Regolamento | 23 |
| Art. 29 - Modalità di irrogazione delle sanzioni | 23 |
| TITOLO VII - CONTENZIOSO | 24 |
| Art. 30 - Tutela giudiziaria | 24 |

| | |
|--|----|
| Art. 31 - Autotutela..... | 25 |
| TITOLO VIII – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE | 26 |
| Art. 32 – Consulta per gli impianti termici..... | 26 |
| Art. 33 – Convenzione per gli impianti termici | 27 |
| TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI..... | 27 |
| Art. 34 - Riscossione dei contributi..... | 27 |
| Art. 35 - Abrogazioni e norma di rinvio | 28 |
| ALLEGATO A | 29 |
| ALLEGATO B) | 32 |
| ALLEGATO C) | 33 |

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e natura dell'attività

1. Il presente Regolamento disciplina le attività e gli adempimenti in materia di impianti termici, posti in capo alla Provincia di Teramo, attraverso i quali contribuire alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e dei consumi energetici, in conformità alle disposizioni delle Direttive comunitarie ed alle normative nazionali e regionali vigenti e, per l'effetto, favorire l'aumento della sicurezza degli impianti termici installati.
2. L'insieme delle attività e degli adempimenti, di competenza della Provincia di Teramo, sono finalizzate a:
 - a) Ridurre i consumi di energia;
 - b) Ridurre i livelli di emissioni climalteranti;
 - c) Ricondurre alle condizioni di corretto funzionamento gli impianti non conformi, anche per assicurare la sicurezza degli stessi e la salute dei cittadini della provincia di Teramo;
 - d) Accrescere la consapevolezza dell'uso razionale dell'energia da parte dei responsabili degli impianti termici e della cittadinanza, anche allo scopo di evidenziare il positivo impatto sulle dinamiche socio-economiche locali;
 - e) Rendere consapevoli i responsabili degli impianti termici ed i cittadini della provincia di Teramo delle implicazioni ambientali e sociali derivanti dall'utilizzo delle risorse energetiche non rinnovabili, nell'esercizio degli impianti termici;
 - f) Sollecitare i responsabili degli impianti termici ed i cittadini della provincia di Teramo ad adottare comportamenti virtuosi per la diminuzione degli elementi negativi derivanti dall'utilizzo delle risorse energetiche per l'esercizio degli impianti termici e coinvolgerli in azioni positive per la riduzione degli effetti critici nel contesto ambientale e sociale;
 - g) Monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche in materia di risparmio energetico ed uso razionale dell'energia.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le normative vigenti impongono alla Provincia di Teramo l'accertamento e l'ispezione degli impianti termici installati nel territorio di sua competenza, direttamente o tramite affidamento

ad un Organismo esterno.

4. Il servizio non può assumere le caratteristiche di attività lucrativa o di carattere economico-speculativo, rientrando contemporaneamente nelle potestà pubbliche obbligatorie della Provincia di Teramo e nelle attività obbligatorie poste in capo ai responsabili degli impianti termici.

5. La Provincia di Teramo, direttamente o tramite l'Organismo esterno, ove incaricato,, svolge le attività e gli adempimenti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

6. Le attività e gli adempimenti sono svolti sulla base di modelli di efficacia, efficienza e di una equa ripartizione dei contributi tra tutti i responsabili degli impianti termici.

7. I proventi derivanti dalle attività di certificazione ed ispezione degli impianti termici, al netto di tutti gli oneri di esercizio del servizio di gestione del catasto, certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici, sono destinati:

a) alla realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini ed in generale dei responsabili degli impianti termici, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, ai fini della promozione del servizio stesso;

b) alle attività di assistenza all'utenza, ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti e del sistema edificio-impianti;

c) alla realizzazione di diagnosi energetiche sugli edifici di proprietà pubblica;

d) alla predisposizione, realizzazione e gestione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;

e) alle attività di aggiornamento ed info-formazione del circuito professionale e delle figure tecniche operanti nel settore della certificazione degli impianti termici;

f) alle attività di supporto alla Provincia di Teramo per la progettazione, anche europea, di interventi e misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e del sistema edificio-impianti;

g) alle attività per la definizione di regole coerenti con i principi generali del Decreto Legislativo 192/2005 per eventuali sistemi di incentivazione locali;

sulla base di uno o più specifici programmi approvati dalla Provincia, la cui esecuzione può essere affidata all'Organismo esterno unitamente all'affidamento del servizio di gestione del

catasto, certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici.

8. Una quota sull'introito accertato nell'anno precedente dalle sanzioni previste nel presente Regolamento, è destinata ad alimentare un fondo di rotazione per la corresponsione di contributi a favore di responsabili degli impianti termici, che si trovano in particolari condizioni di svantaggio economico e sociale, per favorire le attività di riqualificazione energetica degli impianti termici di loro proprietà.

Art.2 – Definizioni e quadro normativo

1. Le definizioni relative all'applicazione del presente Regolamento sono quelle contenute nell'Allegato A).
2. Il quadro normativo vigente cui fa riferimento il presente Regolamento è quello di cui all'allegato B).

Art. 3 - Organismo esterno

1. La Provincia di Teramo può affidare ad un Organismo esterno, in possesso dei requisiti di legge, in tutto o in parte le attività e gli adempimenti previsti dalle normative in materia di accertamento ed ispezione degli impianti termici nonché le attività previste al comma 7 dell'art. 1 del presente Regolamento.
2. L'Organismo esterno, ove incaricato, opera nel rispetto della normativa di settore e la sua attività è improntata all'osservanza di norme e principi sottesi alla correttezza, equità e trasparenza della propria azione e di quella del Socio pubblico da cui promana.
3. L'Organismo esterno, ove incaricato, deve conformare la propria azione, nei confronti delle imprese di manutenzione, di installazione, di distribuzione di combustibile e dei responsabili degli impianti termici, alle previsioni del presente Regolamento e dalla normativa vigente.
4. L'Organismo esterno, ove incaricato, espleta le proprie attività in favore della Provincia di Teramo in esecuzione di specifici contratti e/o disciplinari sottoscritti dalle parti.
5. La Provincia di Teramo, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", designa l'Organismo esterno, ove incaricato, quale responsabile ed incaricato del trattamento dei dati, in modo che possa operare nel rispetto della normativa

posta a tutela della privacy.

Art. 4 - Ambito di applicazione ed obblighi dei responsabili degli impianti termici

1. L'ambito di applicazione delle presenti norme regolamentari coincide con il territorio ove la Provincia di Teramo è riconosciuta quale Autorità competente.
2. I responsabili degli impianti termici devono adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa di settore.
3. I responsabili degli impianti termici sono tenuti a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le prescrizioni della normativa UNI e CEI, provvedendo affinché siano eseguite periodicamente le operazioni di controllo e di manutenzione a cura delle imprese abilitate secondo le prescrizioni della normativa vigente.
4. Sono soggetti alle previsioni del presente Regolamento gli impianti termici di qualunque potenza, con esclusione degli impianti inseriti in cicli di processo.

Art. 5 - Periodicità degli accertamenti e delle ispezioni

1. La Provincia di Teramo, eventualmente avvalendosi dell'Organismo esterno ed in ossequio alle normative in materia, effettua con cadenza almeno biennale gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di potenza al focolare inferiore a 35 kW.
2. Per gli impianti termici con potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW, le attività di accertamento ed ispezione sono effettuate con cadenza annuale.

Art. 6 - Contributi a carico dei responsabili degli impianti termici

1. I responsabili degli impianti termici sono tenuti alla corresponsione, in favore della Provincia di Teramo, dei contributi connessi all'effettuazione degli accertamenti e allo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici.
2. L'entità dei contributi posti a carico dei responsabili degli impianti termici, distinti in base alla potenzialità degli impianti e a seconda che gli stessi siano stati certificati o meno nel periodo precedente, è stabilita dalla Provincia di Teramo.

3. La Provincia di Teramo, preposta alla funzione pubblica sottesa al perseguimento delle finalità delle leggi in materia, è l'unico soggetto percettore dei contributi dovuti dai responsabili degli impianti termici.

4. Non possono essere versate somme di denaro direttamente all'Organismo esterno, ove incaricato, ovvero nelle mani degli Ispettori degli impianti termici all'atto delle ispezioni domiciliari o dei dipendenti dell'Organismo esterno all'atto del rilascio degli "Allegati con bollino".

Art. 7 - Norma di salvaguardia

1. Le attività di accertamento documentale e di ispezione domiciliare, effettuate dalla Provincia di Teramo eventualmente per il tramite dell'Organismo esterno, ove incaricato, muovono dagli obblighi posti in capo ai responsabili degli impianti termici che, in quanto tali, sono tenuti a mantenerli in esercizio ed a provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, nonché a consentire l'ispezione dell'impianto termico pianificato dall'Organismo esterno.

2. I controlli cui è deputata la Provincia di Teramo non costituiscono interventi di manutenzione degli impianti e non si sostituiscono né si accompagnano in alcun modo agli interventi tecnici che devono essere effettuati da imprese di manutenzione, scelte fiduciarmente dai responsabili degli impianti termici fra quelle abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

TITOLO II – CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 8 - Facoltà di certificazione

1. La Provincia di Teramo, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, consente ai responsabili degli impianti termici la facoltà di certificare il proprio impianto verso pagamento del corrispondente contributo.

2. La Provincia di Teramo stabilisce, in ossequio alle normative nazionali e regionali vigenti, la

tipologia di impianti termici per i quali è concessa la facoltà di certificazione ed il periodo di tempo entro il quale può essere effettuata la certificazione.

3. L'esercizio della facoltà di certificazione non esaurisce i compiti della Provincia di Teramo connessi alla funzione pubblica di cui è investita e comporta per l'Organismo esterno, ove incaricato, il dovere di effettuare ispezioni d'ufficio, anche a campione, volte al riscontro della veridicità delle dichiarazioni contenute negli "Allegati con bollino" trasmessi dalle imprese di manutenzione e della rispondenza degli impianti alle norme di legge.

Art. 9 - Adempimenti delle imprese di manutenzione

1. Gli adempimenti connessi alla certificazione degli impianti termici sono posti in capo alle imprese di manutenzione, su richiesta dei responsabili degli impianti termici.

2. Per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla certificazione degli impianti termici le imprese di manutenzione che operano nel territorio di competenza della Provincia di Teramo devono:

- a) rispettare le normative vigenti in materia e quanto previsto nel presente Regolamento, per le parti di loro competenza;
- b) accreditarsi presso l'Organismo esterno fornendo la documentazione richiesta;
- c) seguire le istruzioni impartite dalla Provincia di Teramo, ovvero dall'Organismo esterno ove incaricato, ai fini del corretto svolgimento delle attività di certificazione.

3. Ai fini della certificazione degli impianti termici le imprese di manutenzione devono munirsi degli "Allegati con bollino", come definiti al successivo articolo 11 del presente Regolamento.

4. Per l'acquisto degli "Allegati con bollino" le imprese di manutenzione devono effettuare il versamento anticipato dell'importo dovuto alla Provincia di Teramo, con le modalità indicate dalla stessa. Il valore del contributo per la certificazione, anticipato dall'impresa di manutenzione, sarà rimborsato dal responsabile dell'impianto direttamente alla stessa, in aggiunta al pagamento del servizio di manutenzione e controllo.

5. L'impresa di manutenzione, in occasione dei controlli periodici, su richiesta del responsabile dell'impianto termico deve procedere alla compilazione di un "Allegato con

bollino" in due copie, sottoscritte dal tecnico dell'impresa di manutenzione e dal responsabile dell'impianto termico, e a rilasciarne una copia al responsabile dell'impianto termico.

6. La copia di un "Allegato con bollino" che rimane nella disponibilità dell'impresa di manutenzione deve essere custodita dalla stessa ed esibita, su richiesta dell'Organismo esterno, ove incaricato, per le attività di accertamento o di riscontro documentale, da effettuarsi nel periodo di validità di un "Allegato con bollino" e per tutto il biennio successivo.

7. I dati presenti negli "Allegati con bollino", incluso il numero seriale del bollino sovrastampato, devono essere implementati dalle imprese di manutenzione, nelle apposite sezioni del software dedicato per la trasmissione in via telematica.

8. In sede di ispezione domiciliare su impianti certificati nel periodo precedente, i dati contenuti negli "Allegati con bollino", trasmessi all'Organismo esterno, ove incaricato, dalle imprese di manutenzione, costituiranno i parametri di riferimento ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 10 - Certificazione dell'impianto termico

1. La certificazione di un impianto termico consiste nella redazione in duplice copia, da parte dell'impresa di manutenzione, di un "Allegato con bollino" su modello cartaceo, rilasciato dall'Organismo esterno, ove incaricato, in occasione delle operazioni di controllo di efficienza energetica e manutenzione, sottoscritto dal tecnico dell'impresa di manutenzione e dal responsabile dell'impianto termico.

2. Per la certificazione degli impianti di potenza inferiore a 35 kW è necessario un unico "Allegato con bollino".

3. Per la certificazione degli impianti di potenza maggiore o uguale a 35 kW è necessaria la compilazione di un numero di "Allegati con bollino" pari al numero di generatori costituenti l'impianto termico, con l'indicazione del generatore principale e di quelli secondari.

4. I dati presenti in un "Allegato con bollino", validi ai fini della certificazione, sono

trasmessi dall'impresa di manutenzione all'Organismo esterno, ove incaricato, in via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso, ovvero consegnati su supporto informatico presso gli uffici dell'Organismo esterno, ove incaricato, entro il mese solare successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo.

5. In caso di trasmissione oltre il termine indicato al precedente comma 4, l'impresa di manutenzione è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo art. 28.

Art. 11 - Definizione degli "Allegati con bollino"

1. La Provincia di Teramo, ai fini della certificazione degli impianti termici, istituisce e riconosce un "Allegato con bollino", quale unico segno distintivo della volontà, da parte del responsabile dell'impianto termico, di certificare lo stesso.

2. Un "Allegato con bollino" consiste in un "Rapporto di controllo di efficienza energetica" cartaceo in formato doppia copia ricalcante, caratterizzato:

- a) dal numero seriale del bollino sovrastampato;
- b) dal periodo di validità;
- c) dal logo della Provincia di Teramo ed eventualmente dell'Organismo esterno, ove incaricato;
- d) dall'indicazione del valore del contributo connesso alla certificazione dell'impianto.

3. In relazione al valore del contributo, stabilito dalla Provincia di Teramo per la certificazione dell'impianto termico ed alla periodicità della certificazione, sono prodotti uno o più modelli di "Allegato con bollino".

4. Gli "Allegati con bollino" devono essere prodotti in conformità con il modello Allegato II di cui al D.M. 10 Febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art.12 - Rilascio degli "Allegati con bollino"

1. Gli "Allegati con bollino" sono rilasciati unicamente dall'Organismo esterno, ove incaricato, alle imprese di manutenzione regolarmente accreditate e non è consentito il rilascio degli stessi ai responsabili degli impianti termici.

2. Ai fini del rilascio degli "Allegati con bollino" il titolare, il legale rappresentante o persona incaricata dell'impresa di manutenzione, effettua la richiesta per posta semplice, posta elettronica ovvero personalmente presso la sede dell'Organismo esterno, ove incaricato, esibendo prima del rilascio degli "Allegati con bollino" l'originale della ricevuta di

versamento del corrispondente importo. Unitamente agli "Allegati con bollino" richiesti è rilasciato all'impresa di manutenzione il Rapporto di assegnazione degli "Allegati con bollino" e, in tal caso, gli stessi sono considerati immediatamente attivi.

3. Qualora l'impresa di manutenzione richieda la spedizione degli allegati a mezzo corriere, con oneri di trasporto a proprio carico, all'atto della richiesta dovrà trasmettere copia della ricevuta di versamento. Gli "Allegati con bollino" rilasciati con questa modalità saranno resi attivi esclusivamente al ricevimento da parte dell'Organismo esterno, ove incaricato, del Rapporto di assegnazione degli "Allegati con bollino", debitamente sottoscritto dall'impresa richiedente.

4. Gli "Allegati con bollino", al momento del rilascio, sono associati univocamente all'impresa di manutenzione richiedente.

5. Gli "Allegati con bollino" rilasciati ad un'impresa di manutenzione non possono essere ceduti ad imprese terze.

6. È ammesso il rilascio per sostituzione di "Allegati con bollino" deteriorati o erroneamente compilati, senza oneri per l'impresa di manutenzione, a condizione che siano riconsegnate all'Organismo esterno, ove incaricato, ambedue le copie di cui è composto ciascun "Allegato con bollino", unitamente all'istanza di sostituzione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa di manutenzione, corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

7. È consentito, altresì, il rilascio per sostituzione di "Allegati con bollino" dichiarati smarriti dall'impresa di manutenzione, previa specifica autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa di manutenzione, corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

8. In caso di furto, ai fini della sostituzione degli "Allegati con bollino", farà fede copia della denuncia presentata agli Organi di Polizia Giudiziaria, corredata da documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art.13 - Validità degli "Allegati con bollino"

1. Gli "Allegati con bollino" da utilizzare per la certificazione degli impianti hanno

validità limitata al biennio di riferimento per gli impianti inferiori a 35 kW ed all'anno di riferimento per gli impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW.

2. Il periodo di validità risulta dalla stampa sugli "Allegati con bollino".
3. Decorso il periodo di riferimento, gli "Allegati con bollino" perdono la loro validità e non sono più utilizzabili dalle imprese di manutenzione le quali possono chiedere la commutazione degli "Allegati con bollino" scaduti con il rilascio di nuovi "Allegati con bollino" per un valore corrispondente a quelli inutilizzati, con le modalità di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
4. Nel caso di imprese che non hanno la possibilità di utilizzare nuovi "Allegati con bollino", per cessazione di attività o per altre ragioni documentate, le stesse possono chiedere il rimborso del corrispondente valore degli "Allegati con bollino" scaduti, con le modalità di cui all'articolo 15 del presente Regolamento.

Art.14 - Commutazione degli "Allegati con bollino" inutilizzati

1. Gli "Allegati con bollino" divenuti privi di validità per il decorso del biennio o dell'anno di riferimento, possono essere commutati con "Allegati con bollino" relativi al nuovo periodo di certificazione, per il valore corrispondente.
2. L'istanza di commutazione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere indirizzata all'Organismo esterno, ove incaricato. All'istanza sono allegati gli originali degli "Allegati con bollino" per i quali viene richiesta la commutazione, facendo menzione del loro numero e del corrispondente importo. In mancanza di riconsegna degli originali non potrà darsi luogo alla commutazione.
3. L'istanza di commutazione deve essere presentata, improrogabilmente, entro il termine del 28 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui gli "Allegati con bollino" hanno perso la validità per mancato utilizzo. Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la data del timbro postale di partenza ovvero, se presentata a mano, la data apposta dall'Ufficio protocollo dell'Organismo esterno, ove incaricato. In difetto di presentazione nei termini indicati, il rimborso non sarà effettuato e le somme rimangono introitate dalla

Provincia di Teramo.

4. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di commutazione, i nuovi "Allegati con bollino" emessi possono essere ritirati direttamente presso gli uffici dell'Organismo esterno, ove incaricato, dalle imprese di manutenzione ovvero, su apposita istanza, saranno loro trasmessi con le medesime modalità relative all'invio tramite corriere degli "Allegati con bollino".

5. Conseguentemente al rilascio dei nuovi "Allegati con bollino" oggetto della commutazione, l'Organismo esterno, ove incaricato, effettua formale comunicazione al Dirigente del Settore Finanziario della Provincia di Teramo, anche al fine di consentire la variazione dell'accertamento delle entrate.

Art.15 - Rimborso degli "Allegati con bollino" inutilizzati

1. L'istanza di rimborso degli "Allegati con bollino" inutilizzati, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere indirizzata all'Organismo esterno, ove incaricato. All'istanza sono allegati gli originali degli "Allegati con bollino" per i quali è richiesto il rimborso, facendo menzione del loro numero e del corrispondente importo. In mancanza di riconsegna degli originali non potrà darsi luogo al rimborso.

2. L'istanza di rimborso deve essere presentata, improrogabilmente, entro il termine del 28 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui gli "Allegati con bollino" hanno perso la validità per mancato utilizzo. Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la data del timbro postale di partenza ovvero, se presentata a mano, la data apposta dall'Ufficio protocollo dell'Organismo esterno, ove incaricato. In difetto di presentazione nei termini indicati, il rimborso non sarà effettuato e le somme rimangono introitate dalla Provincia di Teramo.

3. L'Organismo esterno, ove incaricato, all'esito delle dovute verifiche, comunicherà formalmente al Dirigente del Settore Finanziario della Provincia in ordine al rimborso, che sarà effettuato dalla Provincia di Teramo nel rispetto delle proprie procedure di contabilità.

Art.16 - Certificazioni non valide

1. Non sarà considerato certificato un impianto termico quando ricorre anche uno solo dei seguenti casi relativamente alla certificazione trasmessa in via telematica:

- a) "Allegato con bollino" sprovvisto del numero di bollino;
- b) "Allegato con bollino" recante la data di effettuazione del controllo non conforme al periodo di validità dell'Allegato con bollino;
- c) "Allegato con bollino" recante un numero di bollino attribuito ad altra impresa di manutenzione;
- d) "Allegato con bollino" recante un numero di bollino già utilizzato per la certificazione di altro impianto termico;
- e) "Allegato con bollino" recante un numero di bollino di pura fantasia;
- f) "Allegato con bollino" non attivo ovvero disattivato dall'Organismo esterno, ove incaricato;
- g) "Allegato con bollino" recante un numero di bollino riferito ad un "Allegato con bollino" dichiarato deteriorato, smarrito o oggetto di furto;
- h) "Allegato con bollino" cartaceo non trasmesso telematicamente dall'impresa di manutenzione.

2. L'Organismo esterno, ove incaricato, prima di dichiarare non certificato l'impianto nei casi previsti al comma 1 del presente articolo, procede a richiedere i chiarimenti ed eventualmente la documentazione cartacea all'impresa di manutenzione che ha inoltrato telematicamente la certificazione, assegnando alla stessa il termine improrogabile di 15 gg per fornire gli elementi richiesti. L'Organismo esterno, ove incaricato, definisce la situazione e dichiara definitivamente valida o non valida la certificazione dell'impianto termico in questione entro trenta giorni dalla richiesta di chiarimenti.

3. Laddove il responsabile dell'impianto termico, a seguito di un avviso di ispezione o all'atto dell'ispezione domiciliare dell'impianto, dimostra di essere in possesso della copia di un "Allegato con bollino" valido e, in generale, qualora sia accertato che la mancata validità della certificazione dell'impianto termico è da imputare all'impresa di manutenzione, quest'ultima è tenuta al pagamento del contributo richiesto a fronte

dell'ispezione pianificata. La contestazione del fatto sarà effettuata direttamente dall'Organismo esterno, ove incaricato, all'impresa di manutenzione, con contestuale richiesta del versamento del contributo. In caso di mancato pagamento del contributo richiesto nei termini stabiliti, l'Organismo esterno, ove incaricato, provvederà ad emettere apposito atto di diffida all'impresa di manutenzione, con contestuale sospensione dell'emissione di nuovi "Allegati con bollino" in favore dell'impresa di manutenzione.

TITOLO III - ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art.17 - Principi generali

1. L'Organismo esterno, ove incaricato, a seguito delle attività di correlazione e pianificazione, attraverso comunicazione trasmessa con Raccomandata A/R o PEC ove disponibile, avverte il responsabile dell'impianto termico della data e della fascia oraria in cui sarà effettuata l'ispezione nonché delle modalità esecutive della stessa.
2. Le ispezioni domiciliari degli impianti termici sono eseguite da Ispettori qualificati che assumono anche la funzione di agenti accertatori, previo riconoscimento da parte della Provincia. Nell'esercizio delle attività ispettive gli agenti devono effettuare gli accessi muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia di Teramo.
3. Gli esiti dell'ispezione sono attestati nei "Rapporti di Prova", sottoscritti dall'Ispettore e dal responsabile dell'impianto termico, o da chi ha presenziato in sua vece purché maggiorenne, di cui viene rilasciata copia al termine delle operazioni.
4. Laddove il responsabile dell'impianto termico, o chi ha presenziato in sua vece, si rifiuti di firmare il "Rapporto di Prova", lo stesso sarà trasmesso con raccomandata A/R o PEC ove disponibile al responsabile dell'impianto termico.
5. Le ispezioni sono effettuate avuto riguardo alle risultanze della campagna di certificazione nel biennio precedente per gli impianti di potenza al focolare inferiore a 35 kW, ed all'annualità precedente per quelli di potenzialità uguale o maggiore a 35 kW.
6. Le attività ispettive svolte da parte dell'Organismo esterno, ove incaricato, devono riguardare, annualmente, almeno il 5% degli impianti attivi presenti sul territorio di

competenza. Tendenzialmente il controllo sugli impianti non certificati nel periodo precedente deve rappresentare il maggior numero possibile andando anche oltre la percentuale del 5% sopra indicata.

7. Le attività ispettive per “diniego di accesso” come definito all’art. 20, comprese quelle ripetute, contribuiscono al raggiungimento della percentuale del 5%.

8. Nell’esecuzione delle attività ispettive presso i responsabili degli impianti termici l’Organismo esterno, ove incaricato, pone particolare attenzione ai casi che evidenziano situazioni di non conformità alle norme vigenti.

9. Le ispezioni non onerose su impianti certificati nel periodo precedente possono essere programmate a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una maggiore indicazione di criticità. Il campione deve essere predisposto in modo da evitare distorsioni di mercato.

10. Costituiscono altresì riferimento per lo svolgimento delle attività ispettive le disposizioni di cui al disciplinare allegato al presente regolamento alla lettera D)

Art. 18 - Ispezioni domiciliari su impianti termici certificati

1. Le ispezioni domiciliari su impianti termici regolarmente certificati nel biennio se inferiori a 35 kW, ovvero nell’annualità precedente per tutti gli altri impianti, non comportano a carico dell’utente il pagamento di alcun contributo aggiuntivo a quello già versato in sede di certificazione.

2. Le ispezioni corrispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 sono da considerarsi a tutti gli effetti ispezioni gratuite e contribuiscono al raggiungimento della percentuale prevista al comma 6 dell’articolo 17.

Art. 19 - Ispezioni domiciliari su impianti termici non certificati

1. Le ispezioni domiciliari su impianti termici per i quali non è stata trasmessa la certificazione nel biennio precedente se inferiori a 35 kW, ovvero nell’annualità precedente per tutti gli altri impianti, o per i quali la certificazione non è valida per i motivi di cui all’art. 16, entrano a far parte del numero di verifiche da svolgere.

2. Il responsabile dell'impianto termico è tenuto a far effettuare l'ispezione domiciliare garantendo la sua presenza presso l'impianto o indicando chi presenza in sua vece purchè maggiorenne.

3. A fronte dell'ispezione dell'impianto termico, il responsabile dello stesso è tenuto al versamento in favore della Provincia di Teramo, entro trenta giorni dalla effettuazione della stessa, del corrispondente contributo secondo gli importi quantificati e le modalità indicate dalla Provincia di Teramo.

TITOLO IV - ISPEZIONI NON EFFETTUATE

Art. 20 - Definizione del "diniego di accesso" e relativi contributi

1. Per "diniego di accesso" si intende l'attività di ispezione domiciliare, su un impianto non certificato nel periodo di riferimento precedente, che non può essere effettuata per uno dei seguenti motivi:

a) quando il responsabile dell'impianto, o chi presenza in sua vece, nega esplicitamente all'Ispettore dell'Organismo esterno, ove incaricato, il permesso per accedere all'impianto termico;

b) quando il responsabile dell'impianto termico risulta assente presso l'impianto, alla data e nella fascia oraria stabiliti nella comunicazione di avviso di ispezione trasmessa con raccomandata A/R o PEC ove disponibile, regolarmente recapitata.

2. A seguito del primo "diniego di accesso" è avviato in via cautelativa da parte della Provincia, ovvero per il tramite dell'Organismo esterno, ove incaricato, il procedimento di sospensione della fornitura di combustibile.

3. Il responsabile dell'impianto termico, soggetto al procedimento di cui al comma 2 del presente articolo, è avvisato dell'avvio del procedimento di sospensione della fornitura di combustibile tramite Raccomandata A/R o PEC ove disponibile e può avvalersi della facoltà di ricevere una nuova visita ispettiva, attraverso sua specifica richiesta da esplicitarsi tramite Raccomandata A/R o PEC da indirizzare all'Organismo esterno, ove incaricato, e, successivamente, da effettuarsi secondo le modalità stabilite

dall'Organismo esterno, ove incaricato,.

4. Qualora il responsabile dell'impianto termico non si avvalga della facoltà di ricevere una nuova visita ispettiva, entro i termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, tale circostanza determina la condizione di reiterato "diniego di accesso" e, ferma restando la conclusione del procedimento di sospensione della fornitura di combustibile ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D. Lgs. n. 164/2000, sorge comunque l'obbligo in capo al responsabile dell'impianto termico del pagamento del corrispondente contributo previsto per l'ispezione domiciliare secondo la potenza dell'impianto, maggiorato nella misura del 50%.

5. Qualora il responsabile dell'impianto termico si avvalga della facoltà di ricevere una nuova visita ispettiva e la stessa è regolarmente effettuata, si determina l'annullamento del procedimento di sospensione della fornitura di combustibile ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D. Lgs. n.164/2000 e sorge l'obbligo in capo al responsabile dell'impianto termico del pagamento del corrispondente contributo previsto per l'ispezione domiciliare secondo la potenza dell'impianto, maggiorato nella misura del 25%.

6. Qualora il responsabile dell'impianto termico si avvalga della facoltà di ricevere una nuova visita ispettiva e la stessa non è regolarmente effettuata, perché si ripete uno dei motivi relativi al "diniego di accesso" di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, tale circostanza determina la condizione di reiterato "diniego di accesso" e, ferma restando la conclusione del procedimento di sospensione della fornitura di combustibile ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D. Lgs. n.164/2000, sorge comunque l'obbligo in capo all'utente del pagamento del corrispondente contributo previsto per l'ispezione domiciliare secondo la potenza dell'impianto, maggiorato nella misura del 100%.

7. Ai fini dell'attestazione del "diniego di accesso" fa fede il "Rapporto di Prova", redatto dall'Ispettore dell'Organismo esterno, ove incaricato,, debitamente datato e sottoscritto e recante lo specifico motivo del "diniego di accesso".

8. Le attività di cui al presente articolo possono essere protrate sino a tutto il quarto mese successivo al termine della campagna di riferimento.

Art. 21 - Sospensione della fornitura di combustibile

1. La Provincia di Teramo, a seguito del reiterato “diniego di accesso” di cui all’articolo 20 del presente Regolamento, fermo restando il diritto a pretendere il pagamento del contributo dovuto, al fine di scongiurare possibili pericoli per la pubblica incolumità, richiede alle imprese di distribuzione di gas naturale la sospensione della fornitura nei confronti del responsabile dell’impianto ai sensi dell’art. 16, comma 6 del D. Lgs. n. 164/2000.
2. Analoga richiesta è inoltrata, per le medesime finalità di cui al comma precedente, in caso di impianti per i quali, all’esito delle ispezioni, sia riscontrata la non conformità alle norme.
3. La richiesta di sospensione della fornitura di combustibile è comunicata dalla Provincia al Sindaco del Comune ove è ubicato l’impianto e al soggetto interessato.

TITOLO V – GESTIONE DEL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art.22 - Catasto degli impianti termici

1. Alla Provincia di Teramo e, per essa, all’Organismo esterno, ove incaricato, sono demandate la costituzione e la gestione del catasto degli impianti termici del territorio di competenza.
2. Per tali finalità, le aziende fornitrici di combustibile sono tenute a fornire entro giorni 60 dalla richiesta e su supporto informatico, gli elenchi aggiornati di tutti gli utenti serviti, comprensivi dei dati di domiciliazione fiscale. La mancata trasmissione degli elenchi entro i termini e con le modalità di legge rende le imprese distributrici di combustibile passibili dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 28.
3. I Comuni collaborano con la Provincia e con l’Organismo esterno, ove incaricato, nelle attività riguardanti la costituzione e l’aggiornamento del catasto degli impianti termici.
4. L’Organismo esterno, ove incaricato, per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, può richiedere informazioni dirette ai responsabili degli impianti termici, attraverso comunicazioni scritte, telefoniche o tramite posta elettronica.

Art.23 - Impianti termici di nuova installazione

1. Per gli impianti termici di nuova installazione così come per quelli sottoposti a ristrutturazione, la Ditta installatrice è tenuta a redigere la scheda identificativa dell'impianto.
2. Entro un mese dalla nuova installazione la Ditta installatrice deve inviare all'Organismo esterno, ove incaricato, copia della scheda identificativa dell'impianto, debitamente sottoscritta. L'inosservanza di tale previsione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo art. 28.

Art.24 - Impianti termici non utilizzabili o dismessi

1. Il responsabile di un impianto termico al servizio di unità abitativa dichiarata inagibile, deve effettuare la comunicazione di non utilizzabilità dell'impianto, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, all'Organismo esterno, ove incaricato, corredato da copia dell'ordinanza sindacale di inagibilità dell'immobile.
2. Il responsabile dell'impianto che intende dismettere lo stesso è tenuto a presentare a comunicazione di dismissione, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, accompagnata da una relazione sottoscritta dal tecnico di una impresa abilitata con descrizione delle modalità di distacco. La comunicazione deve contenere esplicito l'impegno da parte del responsabile dell'impianto a segnalare la eventuale riattivazione.
3. La Provincia di Teramo, avvalendosi dell'Organismo esterno, ove incaricato, potrà effettuare sopralluoghi a campione al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato con le comunicazioni di non utilizzabilità o di dismissione da parte dei responsabili degli impianti termici.

Art. 25 - Comunicazioni ai responsabili degli impianti termici ed inviti di messa a norma

1. Conformemente a quanto indicato all'art. 17 comma 3, del presente Regolamento, all'atto dell'ispezione l'Ispettore provvederà a rilasciare, al responsabile dell'impianto termico o a chi presenza all'ispezione, il Rapporto di Prova recante l'esito dell'ispezione e le eventuali anomalie rilevate.

2. Nei soli casi di impianti con anomalie il Rapporto di Prova recherà un invito alla messa a norma dove sono indicati i termini e le modalità per l'eliminazione delle anomalie rilevate.

3. Il responsabile dell'impianto termico provvede all'eliminazione delle anomalie rilevate ed invia all'Organismo esterno, ove incaricato, una autocertificazione circa l'assolvimento delle prescrizioni ricevute, allegando i documenti obbligatori richiesti dalle norme vigenti per lo specifico caso.

4. Il mancato assolvimento delle prescrizioni ricevute comporta, tra l'altro, l'applicazione della una sanzione amministrativa di cui all'art. 28.

TITOLO VI - SANZIONI

Art. 26 - Sanzioni a carico delle imprese di manutenzione

1. L'impresa di manutenzione ha l'obbligo di:

- a) eseguire le attività di controllo e manutenzione a regola d'arte;
- b) redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica;
- c) rilasciare copia del rapporto di controllo di efficienza energetica al responsabile dell'impianto.

2. L'omissione di detti adempimenti è punita con una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art.15, comma 6, del D.Lgs. 192/2005, non inferiore ad € 1.000,00 (Mille/00) e non superiore ad € 6.000,00 (Seimila/00) e con la comunicazione della sanzione amministrativa alla competente CCIAA per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Art. 27 - Sanzioni a carico dei responsabili degli impianti termici

1. Ai sensi delle normative vigenti il responsabile dell'impianto termico che non ottempera all'obbligo di provvedere in ordine all'esecuzione di manutenzione e controllo è soggetto ad una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art.15, comma 6, del D.Lgs. 192/2005, da € 500,00 (Cinquecento/00) ad € 3.000,00 (Tremila/00).

Art. 28 - Sanzioni per violazioni del Regolamento

1. Alle imprese di manutenzione che per l'invio delle certificazioni non rispettano i termini e le modalità previste nel presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 150,00 (Centocinquanta/00) per ogni mese di ritardo nella trasmissione cumulativa dei dati di ciascun mese.
2. Alle Ditte tenute all'invio all'Organismo esterno, ove incaricato, della "Scheda identificativa" che non ottemperano entro il termine di cui all'art. 23), comma 2 del presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 150,00 (Centocinquanta/00).
3. Per ogni altra violazione del presente Regolamento, all'infuori dei casi sopra previsti, si applica una sanzione amministrativa da € 25,00 (Venticinque/00) ad € 500,00 (Cinquecento/00).
4. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle norme vigenti, l'Organismo esterno, ove incaricato, è tenuto a sospendere l'emissione di "Allegati con Bollino" a favore di imprese di manutenzione per le quali si accerti che abbiano utilizzato, ai fini della certificazione, "Allegati con bollino" duplicati o contraffatti.

Art. 29 - Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Per le sanzioni di cui al presente Regolamento, si applicano i principi e le procedure della legge 24 novembre 1981 n. 689, come modificata con D. Lgs. n.150/2011.
2. L'Organismo esterno, ove incaricato, anche tramite gli ispettori di cui al precedente art. 17 comma 2, valuta la sussistenza delle condizioni per la irrogazione della sanzione di cui agli articoli precedenti e, nel caso, procede alla redazione di un verbale di accertamento/contestazione, sottoscritto e consegnato e/o notificato agli interessati, contenente tutte le informazioni circostanziali relative allo stesso.
3. Il verbale di accertamento/contestazione riporta:
 - a) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento della violazione;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
 - c) la generalità del soggetto nei confronti del quale è stata accertata la violazione;

- d) la descrizione sintetica della violazione contestata;
- e) la indicazione del dispositivo normativo che si presume violato;
- f) l'indicazione delle modalità con cui il trasgressore può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981;
- g) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, ovvero di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione di cui agli articoli 26 e 27 o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, con indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento e di successiva comunicazione all'Organismo esterno, ove incaricato;
- h) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.

4. L'Organismo esterno, ove incaricato, procede alla verifica che il soggetto sanzionato abbia proceduto, nei tempi di legge, al pagamento in misura ridotta: in tal caso, il procedimento si arresta. In caso contrario, l'Organismo esterno, ove incaricato, trasmette al competente Settore della Provincia il verbale di accertamento di violazione amministrativa, unitamente alla prova dell'avvenuta notifica al trasgressore, gli scritti difensivi eventualmente presentati.

5. La Provincia sulla base delle risultanze degli atti e previa audizione, ove richiesta, provvede con ordinanza - ingiunzione motivata quantificando l'importo della sanzione e ingiungendone il pagamento o, in alternativa, disponendo l'archiviazione degli atti.

6. Contro l'ordinanza - ingiunzione è possibile fare ricorso all'autorità giudiziaria.

TITOLO VII - CONTENZIOSO

Art. 30 - Tutela giudiziaria

1. La Provincia di Teramo, titolare della funzione pubblica sottesa alle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici e quale soggetto percettore dei contributi a carico dei responsabili degli impianti termici, assume la gestione di eventuali contenziosi

relativi alla contestazione circa la loro debenza.

2. Per tali casi l'Organismo esterno, ove incaricato, deve fornire la documentazione in suo possesso nonché tutte le informazioni, chiarimenti o pareri, a supporto della posizione dell'Ente.

Art. 31 - Autotutela

3. Qualora sia accertato che l'impianto termico per il quale è stata inoltrata richiesta di versamento del contributo relativo all'ispezione domiciliare, risulti certificato nel biennio precedente, ovvero per impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW nell'annualità precedente alla visita ispettiva, la richiesta di pagamento del contributo può essere annullata con la procedura di cui al comma successivo.

4. L'istruttoria relativa alle istanze di annullamento in autotutela, presentate dai responsabili degli impianti termici all'Organismo esterno, ove incaricato, o accertate d'ufficio dall'Organismo esterno, ove incaricato, è svolta direttamente dallo stesso, in quanto depositario della documentazione relativa alle attività di accertamento e ispezione. L'esito favorevole all'annullamento della richiesta di pagamento del contributo compiuta dall'Organismo esterno, ove incaricato, è comunicato al responsabile dell'impianto termico senza ulteriori formalità.

5. Qualora sia accertato che l'impianto termico per il quale il responsabile ha provveduto al pagamento del contributo previsto per l'ispezione domiciliare e lo stesso non era dovuto, si procede al rimborso della somma non dovuta con la procedura di cui al comma successivo.

6. L'istruttoria relativa alle istanze di rimborso per somme non dovute presentate dai responsabili degli impianti termici all'Organismo esterno, ove incaricato, o accertate d'ufficio dall'Organismo esterno, ove incaricato, è svolta direttamente dallo stesso, in quanto depositario della documentazione relativa all'accertamento ed ispezione. Entro quindici giorni dall'accertamento della non debenza della somma versata dal responsabile dell'impianto termico, l'Organismo esterno, ove incaricato, comunica alla Provincia di Teramo il nulla-osta al rimborso della somma non dovuta. La Provincia di Teramo disporrà il rimborso del contributo non dovuto nel rispetto delle proprie procedure di contabilità.

TITOLO VIII – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 32 – Consulta per gli impianti termici

1. La Provincia di Teramo istituisce la Consulta Provinciale per gli impianti termici, quale organismo di partecipazione, condivisione e confronto tra le parti sociali interessate.
2. La Consulta Provinciale è costituita da:
 - a) due rappresentanti della Provincia di Teramo, dei quali uno con funzioni di Presidente;
 - b) due rappresentanti dell'Organismo esterno, ove incaricato,, ove lo stesso risulti incaricato dello svolgimento del servizio;
 - c) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di categoria dei manutentori, firmatarie della Convenzione di cui all'articolo 33 del presente Regolamento;
 - d) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di tutela e difesa dei consumatori, firmatarie della Convenzione di cui all'articolo 33 del presente Regolamento;
3. La Consulta è convocata almeno una volta l'anno, dal Presidente, di iniziativa propria o per richiesta di almeno due componenti.
4. La Consulta ha il compito di individuare procedure che consentano il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa in fatto di contenimento di consumi di energia, di tutela dell'ambiente e di raggiungimento della sicurezza degli impianti termici, contenendo gli oneri a carico degli utenti. Obiettivi specifici sono:
 - a) il monitoraggio del servizio reso alla popolazione;
 - b) la salvaguardia dei necessari livelli e standard di fornitura e fruizione del servizio;
 - c) la semplificazione delle procedure poste a carico dei responsabili degli impianti termici.
5. Le indicazioni emerse dalla Consulta, recepite dalla Provincia di Teramo, costituiscono la base per la redazione di protocolli d'intesa, convenzioni, accordi tra le parti partecipanti.
6. Non sono previsti compensi di alcun tipo ai partecipanti alla Consulta.

Art. 33 – Convenzione per gli impianti termici

1. La Provincia di Teramo promuove iniziative idonee a contenere gli oneri, che per legge sono previsti a carico dei responsabili degli impianti, affinché in modo particolare nei casi di certificazione dell'impianto termico, essi siano messi nella condizione di osservare gli adempimenti posti a loro carico, sostenendo costi complessivi in linea con quelli normalmente sostenuti per un corretto esercizio ed un'adeguata manutenzione degli impianti termici.
2. Al fine di perseguire l'obiettivo di cui al comma precedente la Provincia di Teramo, predispone una "Convenzione per gli impianti termici" in cui si definiscono modalità e costi del servizio che le Ditte di manutenzione firmatarie si impegnano ad osservare, assicurando interventi di qualità tali da garantire il rispetto delle prescrizioni di legge.
3. La Provincia di Teramo renderà pubblico l'elenco delle Ditte di manutenzione aderenti all'iniziativa, delle Associazioni di categoria dei manutentori e delle Associazioni di tutela e difesa dei consumatori firmatarie dell'accordo, mantenendo aggiornato costantemente l'elenco stesso.
4. Alle Ditte di manutenzione aderenti alla "Convenzione per gli impianti termici" può essere attribuito, da parte della Provincia di Teramo, un logo identificativo della loro adesione all'iniziativa di contenimento degli oneri, valido per tutto il periodo di riferimento della Convenzione.
5. La Provincia di Teramo può revocare l'uso del logo identificativo e procedere alla cancellazione dall'elenco la Ditta di manutenzione che non rispetti i contenuti della Convenzione sottoscritta.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Riscossione dei contributi

1. La riscossione dei contributi, relativi alla cessione degli "Allegati con bollino", spetta esclusivamente alla Provincia di Teramo.
2. La riscossione dei contributi, dovuti dai responsabili degli impianti termici non

certificati e sottoposti ad attività ispettiva domiciliare, spetta esclusivamente alla Provincia di Teramo.

3. Il responsabile dell'impianto termico sottoposto ad ispezione domiciliare è tenuto al versamento del contributo richiesto entro il termine indicato nell'avviso di ispezione e/o nel bollettino.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, sarà inoltrato un sollecito di pagamento, a cura dell'Organismo esterno, ove incaricato,, ponendo a carico del responsabile dell'impianto termico un aggravio di costo pari ad euro 10,00 (Dieci/00), oltre al contributo richiesto, ed indicando un nuovo termine per il versamento di quanto dovuto.

5. In mancanza di versamento da parte del responsabile dell'impianto termico, a seguito del sollecito, la riscossione sarà effettuata dalla Provincia di Teramo coattivamente, mediante le procedure consentite dalle leggi in materia e dal Regolamento provinciale vigente in materia di riscossioni.

Art. 35 - Abrogazioni e norma di rinvio

1. Sono abrogati i precedenti regolamenti provinciali afferenti gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

ALLEGATO A

DEFINIZIONI (art. 2, L.R. n. 17/2007)

a) impianto termico: è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici e sono quindi soggetti agli obblighi della presente legge, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;

b) potenza termica del focolare di un generatore di calore: è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;

c) esercizio e manutenzione di un impianto termico è il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;

d) conduzione: è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort;

e) manutenzione ordinaria dell'impianto termico: sono le operazioni previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Al termine delle operazioni di manutenzione dell'impianto, il tecnico deve rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energetica, conforme all'Allegato F per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW o all'Allegato G per impianti di potenza inferiore a 35 kW;

f) manutenzione straordinaria dell'impianto termico: sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

g) accertamento: è l'insieme delle attività di controllo pubblico svolte dalle autorità competenti diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

h) Ispezioni sugli impianti: sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti dalle Autorità competenti, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e mantenuti nel rispetto delle norme vigenti;

i) autorità competenti: sono i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio;

l) occupante: è chiunque che, pur non essendone proprietario, abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico. La definizione di occupante coincide con quella di utente dell'impianto termico;

m) proprietario dell'impianto termico: è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla legislazione vigente sono da intendersi riferiti agli amministratori;

n) impianto certificato: è l'impianto per il quale è trasmesso all'Autorità competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato F di cui al D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia) per impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW o all'Allegato G di cui al D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 per impianti di potenza al focolare inferiore 35 kW, unitamente al versamento della corrispondente tariffa stabilita dall'Autorità competente;

o) controllo dell'impianto: sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate finalizzate alla verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto sia ai fini dell'attuazione di procedimenti di manutenzione, riparazione, ecc, che per sincerarsi dei risultati conseguiti con le operazioni in questione;

p) controllo di efficienza energetica dell'impianto: sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate effettuate anche mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore nonché al controllo degli elementi di cui all'Allegato F al D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW e all'Allegato G al D.Lgs.192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 per impianti di potenza inferiore a 35 kW. Gli esiti del controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale;

q) organismo esterno: è un organismo esterno all'Autorità competente cui la stessa può affidare in tutto o in parte i compiti ad essa assegnati dalla presente legge. L'organismo esterno, nelle more della definizione dei requisiti professionali di cui all'art. 4, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 192/2005, devono rispettare i requisiti minimi di cui all'Allegato I al D.P.R. 412/1993 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10).

r) responsabile dell'impianto termico: è il "proprietario" come definito alla lettera m) del presente allegato, ovvero "l'occupante" come definito alla lettera l) del presente allegato, ovvero l'Amministratore del condominio nel caso di centrale termica condominiale, ovvero il Legale Rappresentante dell'Ente nel caso di impianti al servizio di immobili di proprietà pubblica, ovvero l'Amministratore Delegato o l'Amministratore Unico nel caso di impianti al servizio di immobili di proprietà privata, ovvero una figura terza individuata da un soggetto responsabile, ai sensi delle normative vigenti, che pertanto è definita "terzo responsabile", ovvero ogni altra definizione associata alla responsabilità diretta di un impianto termico presente nelle normative vigenti.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI VIGENTI

- Legge 9 gennaio 1991, n. 10: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- Legge 3 agosto 2013, n. 90: Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale.;
- D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192: Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115: Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.;
- D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74: Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);
- D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014;
- Legge Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 17 "Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici";
- Legge Regione Abruzzo 4 luglio 2015 n. 18 "Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti".

ALLEGATO C)

| | |
|---|----|
| ART. 1 - OGGETTO | 33 |
| ART. 2 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI | 34 |
| ART. 3 – PIANIFICAZIONE ISPEZIONI DOMICILIARI | 34 |
| ART. 4 – CONDIZIONI DI VALIDITA’ DELLE ISPEZIONI DOMICILIARI | 35 |
| ART. 5 – PIANO PER LA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO | 35 |
| ART. 6 – ATTIVITA’ INFORMATIVE | 35 |
| ART. 7 – ATTIVITA’ DI ISPEZIONE | 36 |
| ART. 8 – OBBLIGO DI AVVISO AL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO | 36 |
| ART. 9 – COMUNICAZIONE DI AVVISO DELL’ISPEZIONE E VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO | 36 |
| ART. 10 – ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI | 37 |
| ART. 11 – STRUMENTAZIONE ED APPARECCHIATURE | 38 |
| ART. 12 OPERAZIONI DI ISPEZIONE | 38 |
| ART. 13 – CLASSIFICAZIONE DELLE ISPEZIONI | 40 |
| ART. 14 – RAPPORTO DI PROVA | 41 |
| ART. 17 – OGGETTO | 42 |
| ART. 18 – SCOPO | 42 |
| ART. 19 – CONTROLLO DEI PAGAMENTI E COMUNICAZIONE DI SOLLECITO | 43 |
| ART. 20 NORMA DI RINVIO | 43 |

DISCIPLINARE RELATIVO ALLE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Disciplinare impegna ed obbliga l’Organismo esterno (nel seguito definito anche “Organismo”) all’esecuzione delle ispezioni degli impianti termici, nel territorio di competenza della Provincia di Teramo (nel seguito definito anche “Provincia” o “Ente”), nell’osservanza delle modalità operative, delle condizioni e dei termini in appresso meglio specificati.
2. Tutti gli oneri afferenti le procedure operative, tecniche e gli adempimenti ad esse

connessi si intendono compresi nel compenso come previsto nel contratto stipulato tra la Provincia e l'Organismo esterno.

ART. 2 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

1. L'Organismo esterno si impegna ad assicurare il servizio con personale proprio, ovvero ove strettamente necessario e, previo nulla osta della Provincia, avvalendosi di professionalità esterne in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei allo svolgimento del servizio,. Inoltre, si obbliga ad adottare procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica del personale, l'aggiornamento dello stesso su disposizioni legislative e regolamentari afferenti il servizio e su quelle eventualmente emanate in periodi successivi
2. L'Organismo esterno provvederà a dare comunicazione alla Provincia di Teramo dei corsi di formazione e aggiornamento del proprio personale.
3. L'Organismo esterno comunicherà al Dirigente del servizio competente della Provincia di Teramo, i nominativi degli Ispettori degli impianti termici, corredando la comunicazione di copia della carta d'identità ovvero di altro documento di riconoscimento idoneo.
4. La Provincia di Teramo a seguito di detta comunicazione provvederà a rilasciare gli appositi tesserini di riconoscimento, predisposti dall'Organismo esterno, da utilizzare durante le attività di ispezione domiciliare degli impianti termici.
5. Gli Ispettori degli impianti termici assumono la funzione di Agenti accertatori secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 2 del Regolamento in materia di gestione del catasto, certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici.

ART. 3 - PIANIFICAZIONE ISPEZIONI DOMICILIARI

1. L'Organismo esterno si impegna ad effettuare il servizio attraverso la sua struttura, in modo da garantire la completa operatività sull'intero territorio di competenza della Provincia di Teramo.
2. Preliminarmente all'avvio delle attività di ispezione domiciliare l'Organismo procederà alla pianificazione delle ispezioni che andrà ad effettuare, individuando i responsabili degli impianti termici, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 17, comma 6 del Regolamento in materia di gestione del catasto, certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici

e delle proprie esigenze logistiche ed operative.

3. La documentazione relativa alle suddette attività di pianificazione è messa a disposizione della Provincia.

ART. 4 - CONDIZIONI DI VALIDITA' DELLE ISPEZIONI DOMICILIARI

1. Saranno ritenute valide e concorrono a formare la percentuale di ispezioni di cui al successivo Art. 7, le ispezioni da cui conseguono:

a) Rapporti di Prova redatti dagli Ispettori degli impianti termici, riferiti ad ispezioni regolarmente effettuate ed i cui esiti risultino implementati nel Software di gestione del Servizio;

b) Rapporti di Prova redatti dagli Ispettori degli impianti termici, conseguenti ad ispezioni non concretamente effettuate, per cause non imputabili alla Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo per "diniego d'accesso", per generatore in blocco, per assenza di energia elettrica, per assenza di acqua nel circuito idraulico, ecc.), purché si dia dimostrazione di aver ottemperato correttamente a quanto previsto nel presente disciplinare.

ART. 5 - PIANO PER LA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

1. L'Organismo esterno si impegna affinché le operazioni di cui al successivo art. 10 siano eseguite conformemente al "Piano di sicurezza" della Società che è aggiornato e modificato in relazione all'evoluzione normativa.

CAPO II - ATTIVITA'

ART. 6 - ATTIVITA' INFORMATIVE

1. L'Organismo esterno effettuerà periodicamente una o più campagne di informazione dirette agli operatori del settore e alla cittadinanza.

2. Le azioni di informazione saranno svolte, a puro titolo d'esempio, tramite seminari, work-shop, incontri mirati, mezzi audiovisivi, inserti promozionali, pubbliche affissioni, sito web nonché, mailing e sportello informativo attivi presso la sede della Società.

ART. 7 – ATTIVITA' DI ISPEZIONE

1. Le attività ispettive svolte da parte dell'Organismo esterno devono riguardare, annualmente, almeno il 5% degli impianti attivi presenti sul territorio di competenza. Tendenzialmente il controllo sugli impianti non certificati nel periodo precedente deve rappresentare il maggior numero possibile, andando anche oltre la percentuale del 5% sopra indicata.
2. Le ispezioni non svolte per "diniego di accesso", comprese quelle ripetute, contribuiscono al raggiungimento della percentuale del 5% di cui al comma 1.

ART. 8 – OBBLIGO DI AVVISO AL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO

1. L'Organismo esterno si impegna a comunicare ai responsabili degli impianti termici i tempi e le modalità per l'esecuzione delle ispezioni secondo le seguenti procedure:
 - a) per mezzo di comunicazione scritta al responsabile dell'impianto termico da trasmettere in tempo utile, tramite Raccomandata A/R o PEC ove disponibile;
 - b) successivamente all'avvenuta ricezione della comunicazione di cui alla lettera a), per mezzo di accordi telefonici o diretti, tra il responsabile dell'impianto termico ed il personale dell'Organismo esterno, che possono intervenire anche nel corso della giornata prevista per l'ispezione domiciliare.
2. Quando, pur rispettando le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, l'Organismo esterno non possa procedere all'esecuzione dell'ispezione, per "diniego di accesso" come definito all'art. 20, comma 1, del Regolamento in materia di gestione del catasto, certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici, sarà avviato da parte della Provincia, su segnalazione dell'Organismo esterno ed in via precauzionale, il procedimento di richiesta di sospensione della fornitura di combustibile e le conseguenti attività previste al medesimo articolo. Dell'avvio del procedimento è data comunicazione al responsabile dell'impianto termico ed al Sindaco del Comune.

ART. 9 – COMUNICAZIONE DI AVVISO DELL'ISPEZIONE E VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

1. La comunicazione rivolta al responsabile dell'impianto termico riguardante l'ispezione dell'impianto deve contenere le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività ispettiva

e la data e la fascia oraria di effettuazione dell'ispezione. Tale comunicazione è inviata sia ai responsabili degli impianti termici sottoposti ad ispezione a pagamento e sia ai responsabili degli impianti termici prescelti a campione tra gli impianti certificati, per i quali, però, l'ispezione è gratuita.

2. Nel caso di impianti di potenza inferiore a 35 kW alla comunicazione è allegato il documento da utilizzare per il versamento del contributo.

3. Nel caso di impianti di potenza maggiore o uguale a 35 kW, ad avvenuta ispezione, sarà cura dell'Ispettore degli impianti termici rilasciare il documento recante l'indicazione dell'importo del contributo da versare con riferimento alla potenza del generatore.

ART. 10 – ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI

1. L'Organismo esterno si impegna ad eseguire le operazioni connesse all'esecuzione delle ispezioni secondo le norme della buona tecnica e, comunque, a regola d'arte.

2. L'ispezione dell'impianto termico sarà svolta così come previsto dalle normative vigenti in materia, tramite Ispettori degli impianti termici in possesso di competenze professionali idonee per le ispezioni.

3. Le ispezioni dovranno essere effettuate con procedure e modalità che assicurino l'obiettività e la trasparenza dell'attività.

4. Gli Ispettori degli impianti termici dovranno essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni e chiarimenti, formulate dai responsabili degli impianti termici, solo se strettamente inerenti il servizio, quali ad esempio: lo svolgimento delle operazioni connesse con l'ispezione o la legislazione relativa, senza dare alcuna informazione, sotto ogni forma, avente rilevanza o comunque riconducibile ad aspetti di interesse commerciale.

5. Gli Ispettori degli impianti termici sono tenuti a esibire bene in vista il tesserino di riconoscimento, così come fornito dalla Provincia di Teramo.

6. L'esecuzione delle ispezioni domiciliari è comunque sempre subordinata all'apporto collaborativo da parte del responsabile dell'impianto termico o da terzi e a condizione che la situazione oggettiva risulti favorevole allo svolgimento dell'ispezione e non siano presenti potenziali pericoli per l'Ispettore degli impianti termici.

7. L'Organismo esterno, sotto la propria responsabilità, si impegna affinché il personale

indicato per l'esecuzione del servizio, anche se non direttamente dipendente, mantenga un contegno riguardoso e corretto osservando norme comportamentali consone alla delicatezza del servizio e ciò anche a tutela e salvaguardia dell'immagine della Provincia di Teramo.

ART. 11 – STRUMENTAZIONE ED APPARECCHIATURE

1. La prova del rendimento di combustione per i generatori di calore alimentati a combustibile liquido o gassoso deve essere eseguita secondo le modalità e con la strumentazione riportata nella norma UNI 10389 ed ogni altra norma ad essa riconducibile o sopravvenuta.
2. La strumentazione utilizzata deve essere correttamente tarata e mantenuta. L'Organismo esterno dovrà sostituire le apparecchiature che comunque risultassero difettose o non rispondenti allo scopo. Sono a carico dell'Organismo esterno le spese occorrenti per l'acquisto delle apparecchiature di misura, nonché di ogni altro materiale ed attrezzatura necessari per la corretta esecuzione del servizio. Le apparecchiature utilizzate per la effettuazione delle ispezioni dovranno essere sottoposte periodicamente a taratura eseguita da un laboratorio ufficialmente autorizzato allo scopo ed in grado di rilasciare idonea certificazione.
3. La documentazione e i certificati degli strumenti sono a disposizione della Provincia di Teramo presso la sede dell'Organismo esterno.

ART. 12 OPERAZIONI DI ISPEZIONE

Gli ispettori degli impianti termici dovranno effettuare le ispezioni in presenza dell'occupante dell'immobile così come definito nell'Allegato A, punto 23, D.Lgs. 311/06 e s.m.i. e/o del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, così come individuato nell'Allegato A, punto 38, D. Lgs. 311/06 e s.m.i., o di persona da loro delegata o comunque indicata.

Conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 12, comma 1, D. Lgs. 192/05 e s.m.i., le ispezioni, finalizzate ad accertare l'effettivo stato d'esercizio e di manutenzione dell'impianto termico, saranno articolate nei modi e nei termini che seguono:

12.1 Accertamento amministrativo che si estrinseca nella:

- i) Verifica della presenza del "Libretto di uso e manutenzione" del generatore di

calore (rif. Punto 4, Norma UNI 10389:2008);

- ii) Verifica della presenza della tabella di cui all'art. 9, comma 8 D.P.R.412/93 (solo per impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti);
- iii) Verifica della presenza del "Libretto di impianto per la climatizzazione", ai sensi del D.M. 10/2/2014;
- iv) Verifica della corretta compilazione del "Libretto di impianto per la climatizzazione", ai sensi del D.M. 10/2/2014;
- v) Verifica della presenza del Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 (allegato II al D.M 10/02/2014)
- vi) Verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 3, D.P.R. 412/93, per il terzo responsabile nel caso di impianti di potenza superiore a 350 kW;
- vii) Verifica del possesso, da parte del tecnico manutentore, del patentino per la conduzione di impianti termici di cui all'art. 287, comma 1, D.Lgs. 152/06 per impianti di potenza superiore a 232 kW;

Le carenze amministrative, ove rilevate, saranno segnalate direttamente dall'Ispettore in sede di controllo mediante rilascio dell'apposito modulo predisposto che dovrà essere sottoscritto e rilasciato in copia all'utente che lo sottoscrive per ricevuta.

12.2 Accertamento tecnico.

Gli elementi da sottoporre a ispezione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 1 e dell'Allegato L, punti 9 e 12 al D. Lgs. 311/06, sono quelli contenuti nel Libretto di Centrale o di Impianto e più precisamente:

12.2.1) Per Impianti con potenza nominale uguale o superiore a 35 kW:

- i) Stato delle coibentazioni;
- ii) Stato della canna fumaria;
- iii) Dispositivi di regolazione e controllo;
- iv) Sistema di aerazione della centrale;

12.2.2) Per Impianti con potenza nominale inferiore a 35 kW:

- i) Stato delle coibentazioni;
- ii) Stato dei dispositivi di regolazione e controllo;
- iii) Verifica dei sistemi di ventilazione del locale di installazione del generatore;

Viene inoltre sottoposto a controllo lo “Stato della canna fumaria” limitatamente al solo “canale da fumo”/“condotto di scarico” (Norma UNI CIG 7129:2015).

12.3 Controllo di combustione.

La verifica del rendimento di combustione deve essere eseguita secondo le modalità di cui alla norma UNI 10389:2008 – Parte 1, previo il rilievo dei seguenti parametri:

- i) Temperatura fumi espressa in °C;
- ii) Temperatura ambiente (aria comburente) espressa in °C;
- iii) Concentrazione di anidride carbonica nei fumi (CO₂) ovvero di ossigeno (O₂) espressa in %;
- iv) N° di Bacharach (solo per impianti alimentati a combustibile liquido);
- v) Concentrazione di monossido di carbonio (CO) nei fumi espressa in ppm;
- vi) Perdita per calore sensibile espressa in %;

ART. 13 – CLASSIFICAZIONE DELLE ISPEZIONI

Gli impianti ispezionati saranno classificati secondo i criteri in appresso specificati:

1. Classe 1: impianti per i quali sono state rilevate solo irregolarità inerenti gli accertamenti di cui al precedente art. 12, punto 12.1; (in sigla NN);
2. Classe 2: impianti per i quali è stata rilevata almeno una anomalia di cui al precedente art. 12, punti 12.2 e 12.3 che non determina situazioni di pericolo nel normale utilizzo dell'impianto ovvero che può comportare pericolo solo in caso di eventi straordinari, (in sigla NP);
3. Classe 3: impianti per i quali è stata rilevata almeno una anomalia di cui al precedente art. 12, punti 12.2 e 12.3 che può comportare rischi in seguito ad azioni prevedibili e legate al normale utilizzo dell'apparecchio ovvero che costituisce un pericolo immediato, (in sigla PP);
4. Classe 4: impianti per i quali, anche in presenza di carenze di cui all'art. 12, punto 12.1, sono state rilevate esclusivamente difformità che afferiscono a norme e/o disposizioni di legge di competenza diversa da quella della Provincia di Teramo (Prevenzione Incendi, sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione) che possono rendere l'impianto pericoloso anche in seguito ad azioni prevedibili e legate al normale utilizzo dell'apparecchio (in sigla P);
5. Classe 5: impianti per i quali, anche in presenza di carenze amministrative, è stato rilevato

un valore di tiraggio insufficiente in assenza di irregolarità di cui all'art. 12, punti 12.2 e 12.3. La misurazione del tiraggio viene effettuata solo per generatori di tipo B a tiraggio naturale installati all'interno di locali abitati e collegati a camini o canne fumarie, secondo la procedura di cui all'Appendice B, punto B.2.2 della Norma UNI CIG 10845:2000 (in sigla BT);

6. Classe 6: impianti per i quali, anche in presenza di carenze amministrative, sono state rilevate esclusivamente irregolarità che afferiscono a norme e/o disposizioni di legge di competenza diversa da quella della Provincia di Teramo e che non determinano situazioni di pericolo nel normale utilizzo dell'impianto ovvero che possono comportare pericolo solo in caso di eventi straordinari (in sigla IRR).

In sede di classificazione degli impianti, la Direzione Tecnica dovrà inoltre distinguere gli impianti anche in funzione della presenza o meno del terzo responsabile (in sigla CT o ST rispettivamente) e dello stato di certificazione (in sigla SA per impianti certificati e CA per impianti non certificati).

ART. 14 – RAPPORTO DI PROVA

1. Al termine delle operazioni di ispezione di cui all'art. 13, l'Ispettore degli impianti termici provvederà a redigere e sottoscrivere, in 2 copie, il "Rapporto di prova", rilasciandone una al responsabile dell'impianto o terzo incaricato, il quale apporrà la propria firma.
2. In caso di rifiuto del responsabile dell'impianto termico o terzo incaricato a sottoscrivere il Rapporto di Prova, l'Organismo esterno provvederà al recapito del medesimo a mezzo raccomandata A/R o PEC ove disponibile.
3. L'Ispettore degli impianti termici provvederà ad implementare sul Software di gestione del Servizio gli esiti riportati nel Rapporto di Prova cartaceo, onde consentire la classificazione, validazione ed archiviazione informatica dello stesso.
4. I Rapporti di Prova cartacei saranno archiviati presso la sede dell'Organismo esterno, a disposizione della Provincia per eventuali controlli.
5. Per gli impianti di classe 2, 3, 4 e 5 l'ispettore, oltre alla copia del Rapporto di Prova, rilascerà all'utente un modulo di invito a messa a norma dell'impianto, assegnando contestualmente un termine entro il quale sanare le anomalie riscontrate e darne comunicazione all'organismo esterno secondo modalità da quest'ultimo stabilite.

ART. 15 – ELENCO DELLE ISPEZIONI

1. Entro il giorno quindici del mese successivo l'Organismo esterno provvederà a trasmettere, in formato elettronico, al Dirigente del Settore competente della Provincia di Teramo, o funzionario incaricato, un elenco delle ispezioni svolte nel mese precedente, contenente il nominativo dell'utente, il codice impianto, l'ubicazione dell'impianto e l'esito dell'ispezione.

ART. 16 – RAPPORTO DI SERVIZIO

1. In occasione della presentazione delle fatture per il pagamento del corrispettivo spettante, la Società provvederà a rimettere, al Dirigente del Settore competente della Provincia di Teramo, o funzionario incaricato, il Rapporto di Servizio contenente il riepilogo dei dati riferito alle ispezioni comunque svolte.

2. Inoltre, sarà redatto al termine dell'anno solare, seguendo lo stesso schema, un riepilogo annuale.

CAPO III

SOLLECITI DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI

ART. 17 – OGGETTO

1. Le norme e le procedure contenute nel presente capo III, definiscono le modalità del servizio di supporto per la gestione dei solleciti e la riscossione coattiva dei contributi dovuti dai responsabili degli impianti termici e non versati nei termini.

ART. 18 – SCOPO

1. Gestire gli archivi informatici messi a disposizione dalla Provincia di Teramo e quelli della Società, al fine di ricavare i dati utili alla formulazione di elenchi di responsabili degli impianti termici che non hanno adempiuto nei termini previsti al versamento del contributo da essi dovuto.

ART. 19 – CONTROLLO DEI PAGAMENTI E COMUNICAZIONE DI SOLLECITO

1. L'Organismo esterno provvede a verificare gli avvenuti pagamenti delle ispezioni domiciliari svolte elaborando un elenco relativo al mese precedente, contenente il nominativo dell'utente, l'ubicazione dell'impianto, l'importo del contributo richiesto, la data di scadenza del versamento e l'esito del pagamento. Tale elenco sarà custodito negli archivi dell'Organismo esterno e sarà a piena disposizione della Provincia per la consultazione.
2. L'Organismo esterno, all'esito negativo della verifica di pagamento del contributo, provvederà ad inoltrare un "Sollecito di pagamento" al responsabile dell'impianto termico, indicando un nuovo termine pari a giorni 20 (venti) per ottemperare a quanto richiesto, dandone notizia all'Organismo esterno.
3. Nel caso in cui il versamento non risulti effettuato entro i termini previsti dal "Sollecito di Pagamento", l'Organismo esterno provvederà ad inserire il nominativo dell'utente insolvente in una lista denominata "Responsabili degli impianti termici insolventi". Tale lista dovrà essere consegnata al Dirigente del Settore competente in materia di sanzioni della Provincia di Teramo per gli adempimenti conseguenti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono tutte le normative tecniche ed amministrative vigenti e le disposizioni di cui al Regolamento in materia di accertamento e di ispezione degli impianti termici.